



Alla c.a. di ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. Comune di Castelnuovo di Val di Cecina
ARPAT – Dipartimento di Pisa
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di sistemazione della sponda destra del Torrente Riorso in corrispondenza della centrale geotermica “Le Prata”, nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI).
Proponente: ENEL Green Power Italia S.r.l. Nota di risposta.

Con nota del 06/03/2024 (prot. n. 0154432), il proponente ENEL Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di interventi di manutenzione straordinaria per la sistemazione della sponda destra del Torrente Riorso, a difesa della viabilità esistente, in corrispondenza della centrale geotermica “Le Prata”, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Lustignano”, sita nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l’opera in esame non è ancora stata realizzata;
- la concessione “Lustignano” (conferita con D.M. 07/03/1994) è stata oggetto di variazione al programma lavori relativamente al potenziamento della centrale geotermoelettrica “Nuova Lagoni Rossi” e riattivazione della centrale “Sasso 2” (A.U. n. 1198 del 26/03/2008, rilasciata a seguito della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 01/10/2007).

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 06/03/2024 risulta costituita da una relazione tecnica denominata: *“Intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione della sponda destra del T. Riorso in corrispondenza della c.le geotermica “Le Prata” (PI) a difesa della viabilità esistente”* (GRE.EEC.R.25.IT.G.08013.15.082.00).

Dai documenti depositati da ENEL Green Power Italia S.r.l. risulta quanto segue.

Il Torrente Riorso, oggetto degli interventi straordinari di difesa spondale, scorre nei pressi della centrale geotermoelettrica “Le Prata”, nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, in Provincia di Pisa. Allo stato attuale tale corso d’acqua risulta interessato da fenomeni di erosione della sponda destra in corrispondenza della strada a servizio della centrale, a causa soprattutto delle ultime piene verificatesi tra il 2020 e oggi. Tali fenomeni hanno progressivamente causato un arretramento della sponda che pregiudica la sicurezza e la funzionalità della viabilità esistente per l’accesso all’area dei pozzi geotermici della centrale.

Il proponente evidenzia inoltre che nei tratti di monte e valle rispetto al tratto maggiormente eroso sono presenti due manufatti di natura antropica, di cui allega le relative foto, specificando che:



- a monte sono presenti i resti di un guado per l'accesso alla sponda sinistra del torrente (non realizzato dal proponente), mentre in alveo sono presenti n. 6 tubazioni in acciaio Ø800 di lunghezza 5 m ad oggi inutilizzabili poiché disassati e ricoperti da deposito alluvionale;

- a valle è presente un manufatto di sbocco in c.a. di n. 4 tubazioni in acciaio Ø600 di scarico delle acque meteoriche raccolte nel piazzale della centrale geotermica. Le tubazioni sono costituite da conci lunghi circa 2,50 m, collegati tra loro tramite apposite legature. I processi erosivi e le sollecitazioni idrodinamiche hanno fatto emergere le due tubazioni prossime all'alveo causando poi la rottura delle stesse; attualmente, in alveo sono presenti i loro conci e i resti in c.a. della baulatura e del manufatto di sbocco divelti dalla corrente.

Le modifiche che il proponente intende apportare all'area di sponda destra del Torrente Riorso, interessata dai suddetti fenomeni erosivi, consistono in:

- 1) rimozione della vegetazione arbustiva e taglio selettivo delle piante presenti all'interno dell'alveo attivo;
- 2) bonifica dell'alveo del Torrente Riorso dai resti delle tubazioni in acciaio di scarico delle acque meteoriche della centrale geotermica, dei blocchi in c.a. della relativa baulatura, delle tubazioni in acciaio appartenenti all'ex guado posto in alveo e conferimento di tale materiale presso sito autorizzato per il loro recupero o smaltimento;
- 3) demolizione delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche ancora ubicate sul loro sedime, demolizione del manufatto di imbocco e sbocco in c.a. e conferimento dei rifiuti presso sito autorizzato per il loro recupero o smaltimento;
- 4) movimentazione del materiale ghiaioso e dei massi posti in alveo, abbancamento e compattamento di tale materiale in sponda destra per imbasamento berma di fondazione e difesa spondale in massi ciclopici dal peso maggiore o uguale a 2 ton/cad;
- 5) posizionamento delle n. 2 nuove tubazioni in PEAD corrugato Ø1000 SN8 e realizzazione di nuovo manufatto in c.a. di imbocco delle n. 2 nuove tubazioni;
- 6) piantumazione di talee di salice tra gli anfratti della difesa spondale;
- 7) ripristino ambientale dell'area oggetto di cantiere.

Il proponente prevede di realizzare tali interventi in un arco di tempo stimabile in circa 2 mesi, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/2010.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che gli interventi in oggetto non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche, nel rispetto delle norme di sicurezza, in quanto trattasi di messa in sicurezza di un tratto di sponda del torrente soggetto a fenomeni erosivi.

Tali interventi non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati, né variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Il proponente evidenzia inoltre che tali interventi non ricadono nella casistica di cui alla lettera t) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che l'intervento in progetto non determina modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua, prevedendo la modifica all'interno del Torrente Riorso, nei pressi della centrale geotermica.



Con riferimento alla lettera c), le modifiche proposte non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto l'intervento proposto è funzionale solamente a garantire la messa in sicurezza della strada di servizio della centrale.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'intervento in progetto non determina un incremento di dimensioni in quanto non riguarda la parte di impianto stesso. L'intervento prevede infatti la protezione tramite difesa in massi ciclopici della sponda destra del Torrente Riorso, nel tratto in corrispondenza della centrale, in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza idraulica e delle costruzioni all'interno dell'area di concessione mineraria.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che la modifica proposta non determina un incremento dei fattori di impatto e non provoca alterazione del buon regime delle acque. Non è previsto alcun tipo di intervento sull'impianto.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse – si evince quanto segue:

- relativamente ai vincoli ascrivibili al D.Lgs. 42/2004, l'area in esame risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al comma 1, dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali, con particolare riferimento alla lettera c) “*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua [...]*” e alla lettera g) “*i territori coperti da foreste e da boschi [...]*”;
- l'area risulta altresì interessata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- l'area interessata dal progetto non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di siti della Rete Natura 2000, né all'interno di siti proposti - pSIC o siti di interesse regionale.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/20210, art. 58, prevede che:

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*

2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*

3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*

- a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in aree non contigue;*
- c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;



l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;

Tutto ciò premesso,

visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del suddetto decreto legislativo;
- l'art. 39, l'art. 43, comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV, parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006;
- la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006;

visti gli “Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006” - Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua, Ministero Ambiente, Creiamo PA, 31.5.2019;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento è necessario per assicurare l'accessibilità carrabile alla centrale geotermoelettrica Le Prata ed alle relative infrastrutture;

considerato che la modifica in esame, relativa alla sponda destra del Torrente Riorso, da realizzarsi nei pressi della centrale Le Prata, non comporta potenziamento o variazione delle caratteristiche e del funzionamento delle attività geotermiche che si svolgono nella suddetta concessione Lustignano;

visto che il progetto prevede il consolidamento della sponda del torrente, al fine di tutelare la viabilità di accesso alle strutture e infrastrutture geotermiche, nonché il ripristino delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche dilavanti e la rimozione dei rifiuti formati in alveo a causa della rovina di esistenti tubazioni. La difesa di sponda sarà realizzata in scogliera rinverdita con talee di salice, al fine di conferire adeguata resistenza alle azioni della corrente; le caratteristiche costruttive saranno differenti rispetto all'attuale assetto della sponda, il quale ha dimostrato di non essere adeguato a resistere all'azione delle correnti di piena; tali differenze, in termini di incremento di efficacia difensiva (potenziamento) e di variazione delle caratteristiche, non sono sostanziali ai fini VIA, in quanto non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto rispetto all'attuale assetto, ma – anzi – la realizzazione del progetto comporterà un incremento delle presentazioni ambientali delle difese di sponda in termini di resistenza all'erosione;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale ai fini VIA, ai sensi dell'art. 6, comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010.



Si ritiene opportuno raccomandare al proponente quanto segue, ai fini della corretta gestione ambientale della fase di cantiere:

- l'adozione nel capitolato di appalto delle linee guida redatte da ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", del gennaio 2018;
- fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle linee guida SNPA 22/2019.

Per i fini di cui al capoverso precedente, si ricorda inoltre quanto segue:

- le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla D.G.R. n. 1315 del 28/10/2019;
- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in quota, in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica; di adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria approvato con delibera di Consiglio regionale n. 72/2018;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, le misure per il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, l'attivazione delle misure di cui alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- la gestione dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni nel rispetto della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, privilegiando il recupero allo smaltimento;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate nonché dei rifiuti prodotti.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.



Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Daniele Da Lio (tel. 055 4385325) e-mail: daniele.dalio@regione.toscana.it;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

DDL/LG